

Il Comitato sentite le comunicazioni del
Direttore Generale

ritenuto che a norma dell'art. 23 della legge
4 aprile 1912 N. 305, quando per i soci, i quali
non abbiano manifestato volontà di trasferimento al-
l'Istituto o alla Cassa Nazionale di Previdenza
e volontà di recesso, non costì la qualità di ope-
rai essi debbono essere assegnati all'Istituto
nell'intento di semplificare le operazioni
di reparto del patrimonio della Cassa Mutua per le
pensioni nonché le operazioni di rendiconto della
gestione provvisoria tenuta dalla Cassa per conto
dell'Istituto/propone al Consiglio che sia conve-
niente esprimere l'avviso che sia autorizzato l'I-
stituto ^{proprio autorizzato} ad aprire a favore dei soci sopraindicati
in corrispondenza delle quote del patrimonio per es-
si trasferiti all'Istituto un conto di deposito
fruttifero al saggio del 3 1/2 %.

^{sin p. ver edito}
Prevedendo in tal guisa a individuare il cre-
dito della categoria dei soci sopraindicati verso

